Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 11 gennaio 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 dicembre 1971, n. **1156.**

Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero dei corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, modificata dalla legge 14 settembre 1970, n. 692, è aumentato da 350 a 600.

Di tali corsi 110 sono istituiti con effetto dal 1° gennaio 1972 ed i restanti 140 con effetto dal 1° ottobre 1972.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato per l'anno finanziario 1972 in lire 1 miliardo e 35 milioni, si provvederà mediante le disponibilità del capitolo 2004, per lire 425 milioni, e del capitolo 2012, per lire 610 milioni, dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo e, per i successivi esercizi, con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — GIOLITTI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 17 dicembre 1971, n. **1157.**

Passaggio agli enti portuali di Genova, Savona e Napoli dell'esercizio ferroviario nell'ambito dei porti stessi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto 6) dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1968, n. 173, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Savona; il punto 4) dell'articolo 1 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, istitutivo del Consorzio autonomo del porto di Genova; il punto 8) dell'articolo 2 della legge

6 maggio 1940, n. 500, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Napoli, sono rispettivamente sostituiti dal seguente:

« Provvedere all'esercizio ferroviario, alla esecuzione e alla manutenzione dei relativi impianti e all'espletamento dei servizi connessi nell'ambito della giurisdizione portuale.

Con apposita convenzione saranno stabilite le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato conseguenti all'espletamento del servizio.

La convenzione dovrà stabilire, inoltre, le condizioni e l'obbligo dell'Ente porto di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio ».

Art. 2.

Per il primo esercizio di applicazione della presente legge, le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non dovranno essere superiori a quelle sostenute dalla azienda medesima per gli appalti in corso all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — ATTAGUILE — FERRARI-AGGRADI — VIGLIANESI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 17 dicembre 1971, n. **1158**.

Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente — opera di prevalente interesse nazionale — si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonchè dello esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento.

Il restante 49 per cento del capitale sociale sarà sottoscritto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dall'ANAS, dalle regioni Sicilia e Calabria e da amministrazioni ed enti pubblici.

La concessione è assentita con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE.

Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS e previo parere del Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione.

Nelle stesse forme sono approvate le eventuali modifiche alla convenzione.

Art. 2.

La società concessionaria dovrà avere come scopo sociale:

lo studio, la progettazione e la costruzione di una opera per il collegamento stabile ferroviario e viario e dei pubblici servizi tra la Sicilia e il continente;

l'esercizio del collegamento e la manutenzione dell'opera di cui al punto precedente, salvo quanto previsto dall'articolo 3 per quanto attiene all'esercizio ferroviario.

L'atto costitutivo e lo statuto sociale non potranno prevedere deroghe alle maggioranze assembleari di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile e, per quanto attiene alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed all'ANAS, dovranno prevedere la facoltà per ciascuna delle aziende di nominare, ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, almeno un amministratore ed un sindaco e per ciascuna delle due regioni almeno un amministratore.

Lo statuto dovrà inoltre prevedere, in caso di scioglimento della società concessionaria per qualsivoglia causa, la devoluzione al bilancio dello Stato, in aggiunta a tutte le altre attività reversibili, anche delle quote non utilizzate dell'accantonamento previsto al successivo art. 7, n. 12).

In deroga alle disposizioni del codice civile, il presidente del consiglio d'amministrazione sarà nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile e per le partecipazioni statali.

La società concessionaria è autorizzata, in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni per un importo superiore al capitale versato.

Art. 3.

Alla società concessionaria è affidato l'esercizio, la gestione e la manutenzione del collegamento sullo stretto di Messina, ad eccezione di quanto riguarda gli impianti ferroviari che, ad ultimazione e collaudo definitivo dell'opera, passeranno in esercizio, gestione e manutenzione all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo il vigente ordinamento.

Le spese generali di gestione dell'opera e della relativa manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono a carico della società concessionaria.

L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato corrisponderà alla società concessionaria un canone annuo ragguagliato all'entità del traffico passeggeri e merci secondo criteri e modalità da stabilire con la convenzione di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Nel termine che verrà fissato nella convenzione di cui al precedente articolo 1, la società concessionaria dovrà redigere il progetto di massima dell'opera con

la partecipazione dell'ANAS e dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, svolgendo tutte le indagini necessarie e tenuti presenti i risultati del concorso di idee effettuato dall'ANAS in adempimento della legge 28 marzo 1968, n. 384.

Il progetto di massima sarà presentato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed all'ANAS, per l'esame di rispettiva competenza e l'eventuale richiesta di varianti tecniche, accompagnato da una relazione tecnica per illustrare le ragioni della scelta delle risoluzioni tecniche proposte ed indicherà la spesa presunta per la costruzione dell'opera, nonchè i tempi di esecuzione e sarà approvato, previo parere del CIPE e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la marina mercantile e per il bilancio e la programmazione economica.

La società concessionaria presenterà, nel termine che sarà fissato con il decreto di cui al comma precedente, il progetto esecutivo con la relativa indicazione di spesa che sarà approvato, sentiti i consigli di amministrazione dell'ANAS e dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la marina mercantile, per le poste e le telecomunicazioni e per il bilancio e la programmazione economica.

In caso di mancata approvazione del progetto di massima resteranno a carico della società concessionaria le relative spese ivi comprese quelle per gli studi e lavori preparatori.

Le varianti esecutive di carattere non sostanziale che risultassero necessarie in corso d'opera saranno autorizzate dal consiglio di amministrazione della società concesionaria.

Il decreto di cui al precedente terzo comma non può essere emanato prima dell'approvazione di una legge che stabilisca, sulla base del preventivo di spesa risultante dal progetto di massima, l'eventuale contributo a carico dello Stato, da corrispondere alla società concessionaria nella misura necessaria al compimento dell'opera.

Il contributo di cui al comma precedente sarà iscritto nei bilanci dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'ANAS, con imputazione agli esercizi nei quali è prevista l'erogazione del contributo medesimo, in relazione all'andamento dei lavori per l'esecuzione dell'opera.

La legge determinerà anche le modalità di reperimento, da parte della società concessionaria, dei mezzi finanziari occorrenti per la copertura delle spese di costruzione delle opere.

All'entrata in esercizio del collegamento sullo stretto, sarà accertato il costo definitivo dei lavori e stabilito, per differenza, l'eventuale contributo integrativo a carico dello Stato, da corrispondere alla società concessionaria anche per assicurare l'equilibrio economico della gestione dell'opera, e da stabilirsi con altra legge.

Il contributo integrativo di cui al comma precedente sarà iscritto nei bilanci dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'ANAS.

In considerazione del carattere eccezionale dell'opera e della presumibile entità dei mezzi finanziari occorrenti per la sua realizzazione, i disavanzi annuali di bilancio che dovessero determinarsi per la società concessionaria nei primi anni di gestione dell'opera per effetto del carico di interessi passivi, potranno essere capitalizzati, anche in deroga delle disposizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, ed essere ammortizzati in un periodo superiore a quello previsto dall'articolo 2426 del codice civile e che verrà precedentemente determinato dal consiglio di amministrazione della società, sentito il collegio sindacale.

Art. 5.

Per l'esecuzione dell'opera si osservano le norme del capitolati speciali predisposti dalla società concessionaria e resi esecutivi con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, che approvano i progetti esecutivi.

All'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed all'ANAS è riservata l'alta vigilanza dei lavori secondo modalità da stabilire con la convenzione di cui all'articolo 1.

Alle operazioni di esproprio delle aree necessarie alla costruzione del collegamento provvede direttamente ed a proprie spese la società concessionaria sulla base del progetto approvato dai Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile.

L'approvazione del progetto esecutivo a norma del terzo comma del precedente articolo 4 equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza delle opere approvate.

Per le espropriazioni degli immobili occorrenti ai fini dell'attuazione della presente legge valgano le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 6.

Gli eventuali utili di esercizio della società concessionaria, al netto dell'accantonamento di cui al successivo articolo 7, n. 12), ed eccedenti la remunerazione del capitale nella misura indicata dallo stesso articolo 7, n. 12), saranno devoluti al Tesoro dello Stato.

Al termine della concessione le opere costruite dalla società concessionaria passeranno in proprietà dello Stato.

Art. 7.

Alla disciplina dei rapporti tra lo Stato e la società concessionaria relativi alla costruzione del collegamento viario e ferroviario ed all'esercizio del collegamento stradale tra la Sicilia ed il continente si provvederà, con apposita convenzione, da approvarsi a norma dell'articolo 1.

In particolare la convenzione dovrà disciplinare, tra l'altro:

1) il programma di costruzione di tutte le opere, fissando i relativi termini di ultimazione;

2) le caratteristiche tecniche delle opere da eseguire;

3) le modalità ed i termini per la collaudazione delle opere nonchè per l'entrata in esercizio del collegamento sia stradale che ferroviario;

4) l'attribuzione e le modalità di esercizio da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e da parte dell'ANAS dell'alta vigilanza sull'esecuzione delle opere e la partecipazione alle operazioni di collaudo

di funzionari delle dette aziende, ferma restando la responsabilità a carico della concessionaria sia della progettazione che dell'esecuzione dei lavori:

5) le modalità per la riconsegna all'Amministrazione statale dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione;

6) le ipotesi di decadenza dalla concessione, la procedura della relativa dichiarazione nonchè i criteri e le modalità per l'acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti;

7) i casi in cui potrà essere esercitato da parte dello Stato il riscatto anticipato dell'opera pubblica oggetto della presente legge, nonchè i termini e le modalità per l'esercizio del riscatto stesso:

8) l'assunzione da parte della concessionaria di tutti i costi di costruzione e di manutenzione, anche straordinaria, dell'opera nonchè delle spese di esercizio del collegamento stradale per l'intera durata della concessione;

9) la devoluzione in favore della concessionaria degli introiti derivanti dalla gestione del collegamento stradale;

10) l'entità e le modalità di versamento del canone da corrispondersi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma del terzo comma dell'articolo 3, per il primo anno di esercizio del collegamento ferroviario nonchè i criteri e le modalità da seguire per la determinazione del canone stesso per gli ulteriori anni di esercizio e relative modalità di versamento;

11) le tariffe di pedaggio determinate in misura tale da favorire una giusta politica di valorizzazione economica del Mezzogiorno, assicurando le stesse tariffe nazionali per tutti i trasporti ferroviari e condizioni privilegiate per i trasporti pubblici e per le merci su strada;

12) la devoluzione al bilancio dello Stato degli utili di esercizio al netto dell'accantonamento per innovazioni, ammodernamenti e completamenti ed eccedenti l'assegnazione di un dividendo da stabilire annualmente con riferimento al capitale sociale della società concessionaria, dopo le assegnazioni a riserva legale, e comunque non superiori all'8 per cento del capitale stesso. L'ammontare dell'accantonamento annuo non potrà superare il 10 per cento degli introiti annuali;

13) le modalità per la determinazione delle innovazioni, degli ammodernamenti e dei completamenti da apportare all'opera nei limiti dell'accantonamento di cui al punto precedente;

14) il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale, la cui composizione è stabilita con la detta convenzione, delle eventuali controversie tra lo Stato, l'ANAS, la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli altri enti pubblici da una parte, e la società concessionaria dall'altra, relative all'applicazione della presente legge e della convenzione.

Art. 8.

Tutti gli atti ed i contratti che saranno posti in essere per la costruzione e l'esercizio dell'opera oggetto della presente legge sono esenti da ogni imposta e tassa presente e futura.

Gli onorari notarili e gli emolumenti dei Conservatori dei registri immobiliari inerenti agli atti indicati nel comma precedente sono ridotti ad un quarto.

Art. 9.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere le partecipazioni azionarie di cui all'articolo 1 fino a concorrenza della somma di lire due miliardi e cinquecento milioni.

Per far fronte al suindicato onere l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato utilizzerà la quota di spesa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade è del pari autorizzata ad assumere le medesime partecipazioni azionarie fino a concorrenza della somma di lire due miliardi e mezzo.

Per far fronte al suindicato onere verrà ridotto di pari importo il contributo dello Stato a favore della ANAS per l'anno 1972 e conseguentemente verranno ridotti degli importi di milioni mille, milioni 500 e milioni mille, rispettivamente gli stanziamenti dei capitoli numeri 503, 504 e 505 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Con successiva legge sarà provveduto al finanziamento delle opere accessorie e di quelle necessarie per l'adeguamento dei tracciati e degli impianti ferroviari e stradali alle esigenze dell'attivazione del nuovo collegamento sullo stretto di Messina, in base ai piani urbanistici delle zone interessate, approvati, previo opportuno coordinamento, dalle regioni Sicilia e Calabria, in base alle rispettive competenze.

Con la stessa legge si provvederà alle modalità di attribuzione delle aree di risulta derivanti dallo spostamento delle attrezzature viarie e ferroviarie che andranno a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni.

I piani di cui al sesto comma del presente articolo saranno approvati prima della emanazione del decreto di cui al terzo comma dell'articolo 4.

Art. 10.

In sede di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge, la regione Calabria e la regione Sicilia provvederanno alla nomina dei rispettivi rappresentanti all'atto della nomina del consiglio di amministrazione.

L'eventuale ritardata nomina da parte delle regioni interessate non invalida le deliberazioni del consiglio di amministrazione stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — VIGLIANESI — GIOLITTI — PRETI — FERRARI-AGGRADI — ATTAGUILE — PICCOLI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **1159.**

Unificazione dei comprensori di bonifica montana del « Trebbia-Entella » e del « Nure-Arda-Chero » in un unico comprensorio denominato « dell'Appennino Genovese-Piacentino-Pavese ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti in data 7 aprile 1953, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 344, con cui vennero riclassificati, fra gli altri, quali comprensori di bonifica montana, ai sensi dell'art. 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, i territori compresi nel perimetro del bacino montano del Trebbia ricadenti nelle provincie di Piacenza, Pavia e Genova, della superficie di ha. 90.893;

Visto il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 1575, in data 23 ottobre 1961 con il quale, ai sensi dell'art. 14 della citata legge n. 991, veniva classificato in comprensorio di bonifica montana il bacino montano dell'Entella, ricadente nella provincia di Genova, esteso per ha. 35.458, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Trebbia per cui il comprensorio ampliato assumeva la denominazione di comprensorio di bonifica montana del Trebbia e dell'Entella;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 834 in data 4 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1958, registro n. 113 Atti di Governo, foglio n. 183, col quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, venne classificato in comprensorio di bonifica montana il territorio dei bacini imbriferi dei torrenti Nure, Arda e Chero, in provincia di Piacenza, della superficie di ha. 45.417;

Vista la relazione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Piacenza con la quale propone la fusione dei due comprensori di bonifica montana del Trebbia-Entella e del Nure-Arda-Chero;

Considerato che i due comprensori suddetti, costituiscono in realtà una zona omogenea presentante pari condizioni di dissesto fisico, economico e sociale;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di procedere alla fusione dei comprensori anzidetti in uno, allo scopo anche di agevolare successivamente l'organizzazione consortile, comprensorio che potrà denominarsi « dell'Appennino Genovese-Piacentino-Pavese » della superficie di ha. 171.768, ricadente nelle provincie di Genova, Piacenza e Pavia;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 991;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

I comprensori di bonifica montana del « Trebbia-Entella » e del « Nure-Arda-Chero », sono riuniti in un unico comprensorio avente la denominazione « dell'Appennino Genovese-Piacentino-Pavese », della superficie complessiva di ha. 171.768, il cui perimetro è indicato nell'unita corografia su scala 1:100.000 dell'I.G.M., mediante linea intera di colore verde e che firmata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

NATALI — LAURICELLA — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 203. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1971, n. **1160.**

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a prelevare la somma di L. 16.389.825 dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, con le modificazioni apportate con il decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Visto l'art. 81 della legge 30 aprile 1971, n. 206, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1971;

Visto l'art. 1 della legge 10 aprile 1954, n. 189, concernente la disciplina e la finalità del fondo di riserva per le spese impreviste della cennata amministrazione;

Riconosciuta la necessità di far luogo alla liquidazione degli importi stabiliti nella sentenza del 25 marzo-26 settembre 1970, emessa dal tribunale civile di Roma, relativa alla vertenza sorta, per l'incidente automobilistico del 4 febbraio 1962, tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli eredi del sig. Crialesi Antonio;

Visto che il capitolo di spesa n. 476 del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1971 non presenta la necessaria totale disponibilità;

Visto che il fondo di riserva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni presenta una disponibilità di lire 800.000.000 depositate in conto corrente presso la Tesoreria centrale;

Sentito il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso la Tesoreria centrale, la somma di lire 16.389.825 per far fronte, nell'anno 1971, all'onere derivante dall'esecuzione della sentenza 25 marzo-26 settembre 1970, emessa dal tribunale civile di Roma, citata nelle premesse.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1971 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Entrata:

Cap. n. 581 - Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (legge 10 aprile 1954, n. 189) . . L. 16.389.825

Spesa:

Cap. n. 476 - Risarcimenti indennizzi e rimborsi-spese per liti e transazioni inerenti all'esercizio dei servizi di telecomunicazioni . . L. 16.389.825

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento insieme al conto consuntivo dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni per l'anno finanziario 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1971

SARAGAT

BOSCO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 171. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1971.

Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la istituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 15 della legge sopracitata nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto predetto e, in particolare, il comma primo n. 1) dell'articolo medesimo;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1970, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'istituto sopramenzionato;

Vista la nota n. 1401 in data 3 agosto 1971 con cui l'Unione italiana del lavoro ha designato il sig. Giorgio Pecci quale membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione del dott. Giorgio Benvenuto, dimissionario, ed in rappresentanza dei lavoratori della agricoltura;

Vista la lettera con la quale il dott. Giorgio Benvenuto ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Giorgio Pecci è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura ed in sostituzione del dott. Giorgio Benvenuto, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1971

SARAGAT

DONAT-CATTIN — FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1971
Registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 89

(12169)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 1971.

Nomina di componenti del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901 concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 113, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, con riserva di nominare con successivo provvedimento i rappresentanti del personale dell'ente nel consiglio stesso, allorchè sarebbero state operate le assunzioni e le assegnazione alle varie categorie;

Considerato che a tali adempimenti è stato provveduto in conformità alla delibera n. 29/69 adottata dal citato consiglio d'amministrazione il 14 febbraio 1969;

Vista la lettera del presidente dell'Ente di sviluppo nelle Marche n. 3443 del 6 maggio 1971, relativa al risultato delle votazioni effettuate per l'elezione dei rappresentanti del personale dell'ente nel consiglio d'amministrazione;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. Federico Ferroni e il geom. Giuseppe Cecchini sono nominati componenti del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche, in rappresentanza del personale dell'ente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1971

Il presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1971
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 134

(12142)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1971.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in S. Vito al Torre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 9 novembre 1970 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di S. Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Vito al Torre (Udine);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 20 novembre 1970 con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della suindicata cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;

Riconosciuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Vito al Torre (Udine), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 20 novembre 1970, sono prorogate fino al 20 febbraio 1972, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(12150)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1971.

Nomina di un componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della Liguria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 76/65, relativo alla istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle 12 circoscrizioni previste per l'Italia dallo allegato *A* del detto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1967, con cui è stato costituito il comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Liguria;

Considerato che l'ing. Gino Sbrana, nominato con il citato decreto ministeriale 7 aprile 1967 componente del menzionato comitato regionale in rappresentanza del Consorzio di bonifica ed irrigazione del canale Lunense, con sede in Sarzana (La Spezia), ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che in sua sostituzione è stato designato a far parte del comitato medesimo il sig. Giorgio Filippi;

Decreta:

Il sig. Giorgio Filippi è nominato componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Liguria, in rappresentanza del Consorzio di bonifica ed irrigazione del canale Lunense, con sede in Sarzana (La Spezia), e in sostituzione dell'ing. Gino Sbrana dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

(12144)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1971.

Sostituzione di un membro nel consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, recante norme relative all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e, in particolare, l'art. 8 della legge stessa;

Visti gli articoli 2, 3, 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1956, n. 1667, concernenti la composizione degli organi dell'istituto predetto;

Visti i propri decreti in data 28 settembre 1967, 4 aprile 1968, 14 giugno 1969, 27 aprile 1970 relativi, il primo alla nomina del presidente e costituzione del consiglio di amministrazione e collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ed i successivi, a sostituzioni di membri degli organi medesimi;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1971 relativo alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Vista la lettera con la quale l'avv. Simone Malvagna, componente del consiglio di amministrazione predetto in qualità di rappresentante dei dirigenti, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 86905 del 14 settembre 1971 con la quale la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali ha designato il dott. Aldo Cappelli in sostituzione dell'avv. Simone Malvagna;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del consiglio di amministrazione medesimo;

Decreta:

Il dott. Aldo Cappelli è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in rappresentanza dei dirigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12160)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1971.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per due strade in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Ravenna in data 25 giugno 1971, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali « Roncalceci » e « Gambellara »;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Ravenna in data 22 settembre 1971, n. 6191;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali « Roncalceci » e « Gambellara », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo;

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ravenna fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'articolo 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 320, integrato dal pannello di identificazione strade di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(12158)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1971.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, recante norme relative all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e, in particolare, l'art. 8 della legge stessa;

Visti gli articoli 2, 3, 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1956, n. 1667, concernenti la composizione degli organi dell'istituto predetto;

Visti i propri decreti in data 28 settembre 1967, 4 aprile 1968, 14 giugno 1969, 27 aprile 1970 relativi, il primo, alla nomina del presidente e costituzione del consiglio di amministrazione e collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ed i successivi, a sostituzioni di membri degli organi medesimi;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1971 relativo alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Vista la lettera con la quale il dott. Francesco Cuneo, nominato membro del consiglio medesimo in qualità di rappresentante dei dirigenti su designazione della Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 86905 del 17 settembre 1971 con la quale la Federazione nazionale suddetta ha designato il dott. Flavio Noli in sostituzione del dott. Francesco Cuneo;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione della composizione del consiglio medesimo;

Decreta:

Il dott. Flavio Noli è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in rappresentanza dei dirigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12130)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa pastori agro romano - Società cooperativa a r. l. - C.O.P.A.S. » già « Cooperativa fra allevatori di bestiame ovino agro latino », con sede in Cisterna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata in data 12/23 ottobre 1971 nei confronti della « Società cooperativa pastori agro romano - Società cooperativa a r. l. - C.O.P.A.S. » già « Cooperativa fra allevatori di bestiame ovino agro latino », con sede in Cisterna (Latina), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficiente per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa pastori agro romano - Società cooperativa a r. l. - C.O.P.A.S. » già « Cooperativa fra allevatori di bestiame ovino agro latino », con sede in Cisterna (Latina), costituita per rogito notaio Mario Giuseppe Corbò in data 15 giugno 1959, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Gaetano Agrò ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12141)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 1,75%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 18 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(12155)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 18 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: Amadei

(12154)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,20%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 18 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: Amadei

(12156)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 1,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 18 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(12157)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1971.

Ricostituzione della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione di una commissione centrale e di commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 giugno 1947, n. 670, recante modifica alla composizione della commissione predetta;

Visto l'art. 24, primo comma, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, relativa alla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti;

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente disposizioni in materia di collocamento e di accertamento di lavoratori agricoli;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1970, relativo alla costituzione della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati per il biennio 1970-1971;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1971 con il quale il sig. Carlo Romei è stato confermato per il biennio 1972-1973 nella carica di presidente della commissione centrale predetta;

Considerato che con il 31 dicembre 1971 scade il biennio di durata in carica dei membri della commissione centrale e che, pertanto, necessita provvedere alla nomina dei componenti la commissione medesima per il biennio 1972-1973;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali, enti e amministrazioni interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte quali membri della com missione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati per il biennio 1972-1973, oltre al presidente della commissione ed ai direttori generali della previdenza ed assistenza sociale e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i signori:

Simonte Giovanni, Bignani Lionello e Ligori Livio, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Micheli dott. Luigi, Paci dott. Alberto e Manzini dott. Paolo, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Barile dott. Michele, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Cavallaro dott. Antonino, in rapresentanza del Ministero del tesoro;

Colesanti dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Borello dott. Elio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Morabito dott. ing. Fernando, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Camanni dott. Luigi, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Fischer dott. Mario, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Palermo avv. Vito, in rappresentanza della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

Partecipa alle riunioni il direttore generale del servizio per i contributi agricoli unificati.

Art. 2.

Fanno parte della segreteria della commissione centrale con funzioni di segretario il dott. Sirio Di Renzo e con funzioni di vice segretario il dott. Giovanni Melilli o, in sua assenza o impedimento, il dott. Ernesto Gigliotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12131)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1971.

Sostituzione di un membro del comitato tecnico infortuni industria, commercio, servizi pubblici presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1968 concernente, tra l'altro, la costituzione del comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici costituito presso l'istituto predetto;

Vista la nota n. 3057/02193 in data 8 novembre 1971 con la quale la Unione italiana del lavoro designa il sig. Tullio Mari per la nomina a membro del comitato predetto quale esperto designato dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in sostituzione del sig. Lino Ravecca, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Tullio Mari è nominato membro del comitato tecnico per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quale esperto designato dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Lino Ravecca, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12129)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1972.

Emissione, dal 1° gennaio al 31 marzo 1972, di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1037 che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1972, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1972, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame delle assemblee legislative;

Visto l'art. 14 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972 che, tra l'altro, dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere buoni ordinari del Tesoro con suoi decreti anche a modifica, ove occorra, delle norme previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, dal 1° gennaio 1972 al 31 marzo 1972, di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per gli importi che saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 12 del mese in cui si effettua l'emissione.

Tali decreti stabiliranno i limiti massimi entro i quali sarà fatto luogo all'emissione dei predetti buoni distintamente per: *a*) buoni da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni; *b*) buoni per investimenti liberi.

Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1961:

Serie			
Serie	F	da L.	100.000
»	G	»	500.000
»	H	»	1.000.000
»	L	»	5.000.000
»	M	»	10.000.000
»	N	»	50.000.000
»	O	»	100.000.000
»	P	»	500.000.000
»	Q	»	1.000.000.000

Art. 3.

L'interesse annuo dei buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva è stabilito nella misura del 5,50 % e viene corrisposto anticipatamente.

Per i buoni relativi ad investimenti liberi invece, l'interesse, anch'esso corrisposto anticipatamente, è stabilito di volta in volta con i decreti previsti dal succitato art. 1.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè dei loro istituti centrali di categoria tramite la Banca d'Italia, quale gerente il servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria, per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro, dovranno comunicare l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere:

a) alle filiali della Banca d'Italia competenti per territorio, entro il giorno 27 del mese che precede quello in cui si effettua l'emissione, per i buoni ordinari del tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro in Roma, per i buoni per investimenti liberi, indicando per questi ultimi lo eventuale soprapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a dieci centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente devono essere fatte pervenire, entro e non oltre il giorno 18 del mese di emissione di buoni, a mezzo lettera chiusa in busta da assicurare con chiusura a ceralacca e con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzarsi alla suddetta amministrazione centrale. Le comunicazioni che non pervengono in tempo utile non saranno prese in considerazione.

Art. 7.

Il giorno 19 del mese di emissione e se festivo o sabato il giorno feriale successivo sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste di che allo articolo precedente, da parte di un funzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del Tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al soprapprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possano essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun soprapprezzo nei limiti entro i quali la medesima la richieda.

Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito della avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti centrali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle sezioni di Tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei buoni sottoscritti.

Art. 9.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva sarà effettuata con riparto pro-quota quando le richieste degli istituti di credito superino lo importo fissato dal Tesoro per l'emissione mensile di cui al punto *a*) del citato art. 1.

I buoni vincolati e da vincolare a riserva, di cui al presente articolo, rimarranno fino al rimborso presso l'istituto di emissione, il quale è peraltro facoltizzato ad acquistare prima della scadenza i titoli stessi dalle aziende depositanti, al fine di porle in grado di sostituirli con altri titoli previsti dalle vigenti norme.

Art. 10.

Le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1972, di cui al presente decreto, potranno essere modificate con decreti del Ministro per il tesoro; i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro, quando ricorrano particolari circostanze.

Art. 11.

Le sezioni di Tesoreria compileranno le contabilità previste dall'art. 555 del regolamento di contabilità generale dello Stato distintamente per i buoni di cui alle lettere *a*) e *b*) del richiamato art. 1.

Art. 12.

Con decreto a parte verranno determinate le caratteristiche dei buoni per i quali è autorizzata l'emissione.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1972
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 203

(279)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1972.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 7 gennaio 1972, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° gennaio 1972 al 31 marzo 1972 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale* entro il giorno 12;

Decreta:

E' disposta nel mese di gennaio 1972 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 137.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 27 gennaio 1972.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1972
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 204

(280)

DECRETO PREFETTIZIO 18 dicembre 1971.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Massa-Carrara.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Visto il proprio decreto n. 1395/Gab. in data 12 maggio 1969 con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità di Massa-Carrara per il triennio 1969-1972;

Considerato che i seguenti componenti di nomina prefettizia: dott. Renato Nelli, direttore sanitario dello ospedale civile di Massa; dott. Gedeone Davini, rappresentante dell'ordine dei veterinari, sono stati posti in pensione per raggiunti limiti di età e che il rappresentante dell'I.N.A.M. dott. Francesco Bugliani è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di procedere alla loro sostituzione;

Viste le designazioni degli enti ed organizzazioni interessati;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1261 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, che detta nuove norme in materia;

Decreta:

Sono nominati componenti del consiglio provinciale di sanità:

il prof. Luciano Braccini, direttore sanitario incaricato dell'ospedale civile di Massa, in sostituzione del dott. Renato Nelli;

il dott. Sergio Santella, rappresentante dell'ordine dei veterinari, in sostituzione del dott. Gedeone Davini;

il dott. Giulio Manzione, rappresentante dell'I.N. A.M. in sostituzione del dott. Francesco Bugliani.

Massa, addì 18 dicembre 1971

Il prefetto: TROIANI

(12159)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1971:

Zona Italo, notaio residente nel comune di Desio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Muggia Vittorio, notaio residente nel comune di S. Angelo Lodigiano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Serpi Giuseppe, notaio residente nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Bollate, stesso distretto.

Bianchi Guido, notaio residente nel comune di Montechiaro d'Asti, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano.

Testa Francesca, notaio residente nel comune di Vespolate, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Corbetta, distretto notarile di Milano.

Sirretta Maria Angela, notaio residente nel comune di Caltavuturo, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo.

Piccaluga Francesco Lodovico, notaio residente nel comune di Cavaglià, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Cassolnovo, distretto notarile di Pavia.

(11955)

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1971:

Mazzaschi Gianni, notaio residente nel comune di Pellegrino Parmense, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Salsomaggiore Terme, stesso distretto.

Bellini Carlo, notaio residente nel comune di Bardi, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Soragna, stesso distretto.

Borri Alessandro, notaio residente nel comune di Siniscola, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Neviano degli Arduini, distretto notarile di Parma.

Prato Maurizio, notaio residente nel comune di Bovino, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Treia, distretto notarile di Macerata.

Merone Giorgio, notaio residente nel comune di Camisano Vicentino, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Camposampiero, distretto notarile di Padova.

Acciaro Emilio, notaio residente nel comune di Ales, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Calangianus, distretto notarile di Sassari.

Cabrini Tonino, notaio residente nel comune di Luzzara, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Guastalla, stesso distretto.

Cirri Giovanni, notaio residente nel comune di Dorgali, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Venezia.

(11956)

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1971:

Ferrara Vincenzo, notaio residente nel comune di Racalmuto, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Favara, stesso distretto.

D'Ippolito Salvatore, notaio residente nel comune di Cianciana, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Gangi, distretto notarile di Termini Imerese.

Cassata Samuele, notaio residente nel comune di Racalmuto, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Castelbuono, distretto notarile di Termini Imerese.

Tavolaccini Paolo, notaio residente nel comune di Coggiola, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Mongrando, stesso distretto.

Caliendo Stefano, notaio residente nel comune di Malè, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Quinzano d'Oglio, distretto notarile di Brescia.

Bellone Maria Caterina, notaio residente nel comune di San Bartolomeo in Galdo, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Colle Sannita, stesso distretto.

Spagnolo Saverio, notaio residente nel comune di Caulonia, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Locri.

(11957)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto da Borghesi Ortensia, Caliendo Serafino, D'Asaro Giovanni, Mistretta Pietro, Vingiani Francesco Saverio, Marino Demetrio, Pifano Gerardo, Angle Italo, Grizi Marcello, Augenti Antonio, Rubagotti Giuseppina, Filipponi Federico, Scarantino Salvatore avverso il decreto ministeriale 1° luglio 1966, con cui fu disposta la loro promozione alla qualifica di direttore di sezione, per la parte concernente la decorrenza della promozione, è respinto.

(11976)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di S. Martino di Castrozza

Con decreto ministeriale 1° luglio 1971, n. 1619, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di una porzione di mq. 82,48 della p.f. 1957/6 in C.C. di Siror, annessa alla casa cantoniera di S. Martino di Castrozza sita lungo la strada statale n. 50.

(11971)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Carasco

Con decreto ministeriale 1° luglio 1971, n. 1837, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq. 36 situato al km. 4+600 della strada statale n. 225 in comune di Carasco, identificato nei registri catastali al foglio n. 10 sub. *b*.

(11972)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2310, in data 11 dicembre 1971, è stata prorogata la gestione straordinaria *dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano* ed il dott. Florindo Cotellessa è stato confermato commissario governativo dell'istituto stesso.

(11930)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Pegognaga

Con decreto 16 ottobre 1971, n. 320, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in località Sacca di Pegognaga, già costituenti il canale Trigolare ora parzialmente tombato, in comune di Pegognaga (Mantova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappali 173 (mq. 430) e 194 (mq. 250) della superficie complessiva di mq. 680 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 24 settembre 1970, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(11973)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Godiasco

Con decreto 15 ottobre 1971, n. 319, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in destra del torrente Staffora, in fregio alla sede dell'ex ferrovia Voghera-Varzi, in comune di Godiasco (Pavia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio XV, lettera C/sub/*b*, della superficie di mq. 10.800 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 10 febbraio 1968 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(12078)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1971, n. 1417, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, al registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 367, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 3 maggio 1969 dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari avverso la deliberazione della commissione regionale di cui allo art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari (comunicata all'istituto con il foglio 25 novembre 1968, n. 5163) e nei confronti della signora Myriam Marci.

Il suddetto ricorso straordinario 3 maggio 1969 è stato accolto in quanto la deliberazione anzidetta è stata adottata senza l'audizione dell'istituto interessato, che ne aveva fatto esplicita richiesta e la stessa non risulta, sia pur succintamente, motivata.

(11931)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1971, n. 1414, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, al registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 368, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 3 maggio 1969 dall'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari avverso la deliberazione della commissione regionale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari (comunicata all'istituto con foglio 10 novembre 1968, n. 5219) e nei confronti del sig. Gesuino Mameli.

Il suddetto ricorso straordinario 3 maggio 1969 è stato accolto in quanto la deliberazione anzidetta è stata adottata senza l'audizione dell'istituto interessato, che ne aveva fatto esplicita richiesta e la stessa non risulta, sia pur succintamente, motivata.

(11932)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1971, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 394, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla ditta Caccese Alfonso avverso il decreto 30 marzo 1968, n. 10800/3, con il quale il prefetto di Benevento ha espropriato un appezzamento di terreno di proprietà della ditta stessa, sito in comune di Paduli.

(11935)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1971, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 142, è stato dichiarato in parte irricevibile per scadenza del termine di presentazione del ricorso medesimo e in parte inammissibile perchè nessuna censura riguardante specificamente il decreto prefettizio di occupazione di urgenza dell'immobile di proprietà del ricorrente è con esso dedotta, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario, proposto dalla S.p.a. - U.T.R.A.S., con sede in Bologna, avverso le deliberazioni n. 568 del 17 dicembre 1967, con la quale il consiglio comunale di Bologna ha approvato il progetto per la costruzione dell'asse attrezzato sud-est lungo Savena e n. 52 del 26 aprile 1967 con la quale il medesimo consiglio comunale ha stabilito di procedere alle espropriazioni per la realizzazione dell'opera suddetta e di chiedere la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità della stessa; nonchè avverso il decreto 18 ottobre 1968, n. D/15292, col quale il prefetto di Bologna ha dichiarato la pubblica utilità, la urgenza e la indifferibilità dell'opera; nonchè il decreto del 27 novembre 1968, n. D/17410, col quale il prefetto medesimo ha autorizzato l'occupazione temporanea di un immobile di proprietà della società ricorrente per l'esecuzione dell'opera nel comune di Bologna.

(11970)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1971, n. 1411, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 369, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 3 maggio 1969 all'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari avverso la deliberazione della commissione regionale di cui allo art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, comunicata all'istituto con foglio 25 novembre 1968, n. 5160, e nei confronti del sig. Ennio Frongia.

Il suddetto ricorso straordinario 3 maggio 1969 è stato accolto in quanto la deliberazione di cui sopra è stata adottata senza l'audizione dell'istituto interessato, che ne aveva fatto esplicita richiesta, e la stessa non risulta, sia pur succintamente, motivata.

(11933)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1971, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 395, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla ditta Falbo Maria avverso il decreto 30 marzo 1968, n. 10800/9, con il quale il prefetto di Benevento ha espropriato un appezzamento di terreno di proprietà della ditta stessa, sito in comune di Paduli.

(11934)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione della società cooperativa di produzione e lavoro « Marmisti G. Piatti », con sede in S. Ambrogio Valpolicella.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 13 dicembre 1971, il dott. Valentino Olivari è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione ex art. 2544 del codice civile della società cooperativa di produzione e lavoro « Marmisti G. Piatti », con sede in S. Ambrogio Valpolicella (Verona), in sostituzione del dott. Natale Pisa.

(11978)

Annullamento del decreto di scioglimento della società cooperativa autotrasportatori e autisti « S. Lorenzo da Brindisi », con sede in Brindisi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 dicembre 1971, è stato annullato il provvedimento ministeriale 25 gennaio 1971, con il quale veniva disposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa autotrasportatori e autisti « S. Lorenzo da Brindisi », con sede in Brindisi, costituita per rogito Importuno in data 12 settembre 1962, rep. 41110.

(11977)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'alcole che deve essere consegnato in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche, nonchè di vendita dell'alcole medesimo da parte dell'A.I.M.A. - Campagna vitivinicola 1971-72.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 24 del regolamento C.E.E. n. 816/70 del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonchè i successivi regolamenti comunitari integrativi ed applicativi n. 1171/71 del 3 giugno 1971, n. 2292/71 del 26 ottobre 1971, n. 2315/71 del

29 ottobre 1971 e n. 2496/71 del 19 novembre 1971, sull'acquisto da parte dell'organismo di intervento della quantità di alcole che gli obbligati alle prestazioni viniche debbono consegnare all'organismo medesimo;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, recante norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione, in applicazione delle disposizioni dei citati regolamenti comunitari, e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), quale organismo di intervento della Repubblica italiana, i quantitativi di alcole prodotti;

Visti i decreti ministeriali 20 settembre 1971 e 1° dicembre 1971 recanti disposizioni complementari per l'adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'AIMA dell'alcole messo a sua disposizione in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche, nonchè di vendita dell'alcole medesimo da parte dell'A.I.M.A.;

Nell'adunanza del 16 dicembre 1971;

Ha deliberato:

1. — Per l'acquisto da parte dell'A.I.M.A., per la campagna vitivinicola 1971-72, dell'alcole che i produttori di vino sono obbligati a consegnare alla stessa, ai sensi del decreto legge 28 ottobre 1971, n. 858, e dei decreti ministeriali 20 settembre 1971 e 1° dicembre 1971, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 24 del regolamento C.E.E. n. 816/70 del 28 aprile 1970 e nei successivi regolamenti C.E.E. integrativi ed applicativi indicati in premessa, le imprese di distillazione, che hanno prodotto l'alcole per conto degli obbligati, debbono far pervenire all'A.I.M.A. comunicazione scritta mediante lettera contenente le seguenti indicazioni per ogni partita di alcole messa a disposizione:

a) nome, cognome e indirizzo del distillatore e sede dello stabilimento (per le persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale, sede dello stabilimento e nome e cognome del legale rappresentante);

b) quantità (espressa in ettolitri), qualità (alcole rettificato buongusto ad almeno 95°, oppure alcole grezzo ad almeno 52°, oppure alcole da scarti di lavorazione ad almeno 90° idoneo soltanto per la denaturazione) e gradazione dell'alcole messo a disposizione;

c) ubicazione del magazzino di giacenza dell'alcole;

d) elenco dei documenti allegati;

e) forma prescelta per il pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A.

2. — La comunicazione di consegna deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) dichiarazione del distillatore attestante che l'alcole messo a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalla distillazione delle materie prime ad esso consegnate dagli obbligati alle prestazioni viniche. Tale dichiarazione deve contenere l'elenco di detti obbligati ai quali la partita di alcole messo a disposizione si riferisce;

b) matrici delle bollette di consegna, previste dal decreto ministeriale 20 settembre 1971, della materia prima consegnata dagli obbligati alle prestazioni viniche, od altri documenti equipollenti quali le bollette fiscali per le materie prime, recanti l'annotazione, da parte dell'ufficio tecnico imposte di fabbricazione competente per territorio, che esse trovano riscontro nelle trascrizioni eseguite sul registro delle materie prime serie C modello 41, D II;

c) dichiarazione del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, attestante che l'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalle materie prime distillate per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari ed è vincolato per le destinazioni disposte dall'A.I.M.A.

Il prodotto da consegnare all'A.I.M.A. deve avere una gradazione alcolica non inferiore a 52° e gli scarti di lavorazione non devono superare il 6% della partita messa a disposizione.

3. — Le comunicazioni di consegna dell'alcole all'A.I.M.A. in soddisfacimento dell'obbligo delle prestazioni viniche riferite alla campagna vitivinicola 1971-72 devono pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 30 giugno 1972.

4. — Verificata la regolarità della comunicazione di consegna e della documentazione allegata alla stessa, l'A.I.M.A. provvede al più presto, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, all'accettazione del prodotto, nonchè alla presa in carico del medesimo, senza estrazione dal luogo di immagazzinamento, sulla base della dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di cui al precedente punto 2, lettera *c*).

5. — Dalla data della lettera raccomandata di cui al precedente punto 4, il distillatore è costituito depositario della quantità di alcole presa in carico dall'A.I.M.A.

Il rapporto di deposito è regolato dalle condizioni da stabilire con apposito contratto.

6. — Il pagamento al distillatore del prezzo dell'alcole è effettuato dall'A.I.M.A. sulla base di fattura del distillatore non soggetta all'imposta generale sull'entrata ed emessa successivamente alla data della lettera di accettazione del prodotto, di cui al precedente punto 4, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura medesima.

7. — Il prezzo di acquisto dell'alcole dovuto dall'A.I.M.A. al distillatore è di L. 414,06 all'ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione ed eventuali altri diritti erariali gravanti sul prodotto. Tale prezzo è riferito ad alcole rettificato buongusto, ma è applicabile anche ad alcole con gradazione non inferiore a 90° (scarti di lavorazione), idoneo soltanto per la denaturazione, a condizione che esso non superi il 6% della partita di alcole consegnata all'A.I.M.A.

Pari prezzo è corrisposto anche per l'alcole grezzo con gradazione non inferiore a 52° a condizione che il distillatore che lo ha prodotto chieda ai sensi del successivo punto 10, contestualmente alla comunicazione con cui il prodotto è posto a disposizione dell'A.I.M.A., di acquistarlo allo stesso prezzo stabilito nel successivo punto 9, lettera *a*), per la vendita dell'alcole rettificato buongusto, fatta eccezione per gli scarti di lavorazione. In mancanza di tale richiesta, il prezzo è decurtato di lire 100 per grado e per ettolitro, a copertura delle spese di rettificazione.

8. — Il prezzo di acquisto è riferito alla condizione di merce nuda caricata su mezzo di trasporto in partenza dalla distilleria.

Pertanto a tale condizione il distillatore è obbligato a rendere il prodotto a sue spese al destinatario indicato dall'A.I.M.A., senza diritto a compenso.

9. — L'alcole consegnato all'A.I.M.A. è posto in vendita ai seguenti prezzi:

a) L. 410 all'ettolitro per grado alcolico — escluse l'imposta di fabbricazione, l'imposta generale sull'entrata e gli altri diritti erariali gravanti sul prodotto, che sono a carico dello acquirente — per l'alcole rettificato buongusto ad almeno 95°; tale prezzo si applica anche all'alcole grezzo con gradazione non inferiore a 52° nella vendita al distillatore che lo ha prodotto, in base alla richiesta di acquisto presentata ai sensi del successivo punto 10;

b) L. 314,06 all'ettolitro per grado alcolico — escluse l'imposta di fabbricazione, l'imposta generale sull'entrata e gli altri diritti erariali gravanti sul prodotto, che sono a carico dello acquirente — per l'alcole grezzo non inferiore a 52°, nelle vendite previste al successivo punto 12;

c) L. 70 all'ettolitro per grado alcolico — escluse l'imposta di fabbricazione, l'imposta generale sull'entrata e gli altri diritti erariali gravanti sul prodotto, che sono a carico dello acquirente — per l'alcole non inferiore a 90° idoneo soltanto per la denaturazione.

I prezzi suddetti sono riferiti alla condizione di merce nuda caricata su mezzo di trasporto in partenza dalla distilleria.

10. — E' riconosciuto al distillatore il diritto di precedenza nell'acquisto dell'alcole da lui stesso prodotto, e consegnato all'A.I.M.A.

Il distillatore che intende avvalersi di tale diritto di precedenza deve farne richiesta scritta all'A.I.M.A., a pena di decadenza, contestualmente alla comunicazione con la quale il prodotto viene posto a disposizione dell'A.I.M.A.

La richiesta di acquisto deve contenere l'indicazione della quantità (espressa in ettolitri), della qualità e del relativo prezzo di vendita di cui al precedente punto 9 e deve essere corredata di fidejussione di primaria banca a favore dell'A.I.M.A. di importo pari all'importo complessivo del prezzo di vendita e valida ed operante per un periodo di tre mesi dalla data della richiesta di acquisto, a garanzia del pagamento del prezzo medesimo. La fidejussione può essere omessa qualora il distillatore dichiari nella richiesta di acquisto che l'A.I.M.A. è autorizzata a soddisfarsi del prezzo di vendita mediante ritenuta del relativo importo sulla somma a lui dovuta per pagamento del prezzo dell'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A.

11. — Nell'ipotesi di richiesta di acquisto ai sensi del precedente punto 10, l'A.I.M.A., entro sei giorni lavorativi da quello di ricevimento degli atti, provvede contestualmente, con lettera a firma del direttore generale e diretta al distillatore interessato ed al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, sulla presa in carico del prodotto posto a sua disposizione e sulla richiesta di acquisto avanzata dal distillatore medesimo.

Se il prodotto messo a disposizione dell'A.I.M.A. è da questa dichiarato accettato ed è accolta dall'A.I.M.A. la richiesta di acquisto presentata dal distillatore, la proprietà dell'alcole che ha formato oggetto della richiesta di acquisto del distillatore è trasferita immediatamente al distillatore acquirente.

L'A.I.M.A. provvede al pagamento al distillatore del prezzo di acquisto dovutogli entro il termine di trenta giorni dal ricevimento di fattura emessa dal distillatore medesimo successivamente al ricevimento della lettera dell'A.I.M.A.

Entro lo stesso termine deve essere corrisposto dal distillatore all'A.I.M.A. l'importo del prezzo di vendita, mediante versamento secondo le modalità indicate nella suddetta lettera dell'A.I.M.A.

12. — Le quantità di alcole consegnate all'A.I.M.A. e delle quali il distillatore che le ha prodotte non ha presentato richiesta di acquisto ai sensi del precedente punto 10 sono poste mensilmente in libera vendita, al prezzo stabilito al precedente punto 9, mediante pubblici avvisi del presidente dell'A.I.M.A. recanti le condizioni di aggiudicazione e diramati mediante affissione nell'atrio della sede dell'A.I.M.A. in Roma, via Palestro, 81, e delle sedi delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

13. — L'A.I.M.A. si riserva di modificare le condizioni di vendita dell'alcole, stabilite con la presente deliberazione, in relazione all'andamento del mercato.

14. — La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1971

Il Ministro Presidente: NATALI

(31)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Amalfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Amalfi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.964.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12009)

Autorizzazione al comune di Bracigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Bracigliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.641.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12010)

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Bevagna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.872.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12011)

Autorizzazione al comune di Castelvetere in Val Fortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Castelvetere in Val Fortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.924.079, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12012)

Autorizzazione al comune di Circello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Circello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.362.783, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12013)

Autorizzazione al comune di Castellarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Castellarano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.141.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12014)

Autorizzazione al comune di Durazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Durazzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.365.098, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12015)

Autorizzazione al comune di Dugenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Dugenta (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.158.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12016)

Autorizzazione al comune di Foiano di Val Fortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Foiano di Val Fortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.634.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12017)

Autorizzazione al comune di Formigara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Formigara (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.672.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12018)

Autorizzazione al comune di Gabbioneta Binanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Gabbioneta Binanuova (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.825.443, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12019)

Autorizzazione al comune di Limatola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Limatola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.788.534, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12020)

Autorizzazione al comune di Monte Monaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Monte Monaco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12021)

Autorizzazione al comune di Monterinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Monterinaldo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.140.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12022)

Autorizzazione al comune di Monterubbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Monterubbiano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.673.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12023)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Combatte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Monte Vidon Combatte (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.940.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12024)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.331.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12025)

Autorizzazione al comune di Montottone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Montottone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.717.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12026)

Autorizzazione al comune di Monte Giberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Monte Giberto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.548.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12027)

Autorizzazione al comune di Moschiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Moschiano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.977.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12028)

Autorizzazione al comune di Melizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Melizzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.113.073, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12029)

Autorizzazione al comune di Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Moiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.428.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12030)

Autorizzazione al comune di Molinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Molinara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.150.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12031)

Autorizzazione al comune di Montefalcone di Val Fortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Montefalcone di Val Fortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.201.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12032)

Autorizzazione al comune di Morcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Morcone (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.505.277, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12033)

Autorizzazione al comune di Montefiore dell'Aso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.577.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12034)

Autorizzazione al comune di Marsicovetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Marsicovetere (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.342.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12035)

Autorizzazione al comune di Marsiconuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Marsiconuovo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.844.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12036)

Autorizzazione al comune di Noepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Noepoli (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.220.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12037)

Autorizzazione al comune di Offida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Offida (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.948.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12038)

Autorizzazione al comune di Oppido Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Oppido Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.232.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12039)

Autorizzazione al comune di Palmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Palmiano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.013.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'stituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12040)

Autorizzazione al comune di Pedaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Pedaso (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.902.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12041)

Autorizzazione al comune di Petritoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Petritoli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.284.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12042)

Autorizzazione al comune di Ponzano di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.351.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12043)

Autorizzazione al comune di Porto San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 188.751.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12044)

Autorizzazione al comune di Porto Sant'Elpidio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.101.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12045)

Autorizzazione al comune di Pescopagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Pescopagano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.757.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12046)

Autorizzazione al comune di Pietragalla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Pietragalla (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.795.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12047)

Autorizzazione al comune di Pietrapertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1971 il comune di Pietrapertosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.149.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12048)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Montevago (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.730.272, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 1631 della *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 17 marzo 1971.

(12007)

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971 il comune di Montevago (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.154.683, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 3046 della *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 22 maggio 1971.

(12008)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

Corso dei cambi del 7 gennaio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	594,18	594,18	594,15	594,18	594 —	594,18	594,21	594 —	594,18	594,15
Dollaro canadese	590,60	590,60	591 —	590,60	589,90	591,32	591 —	590,60	590,60	590,60
Franco svizzero	151,60	151,60	151,65	151,60	151,50	151,55	151,59	151,60	151,60	151,55
Corona danese	84,17	84,17	84,23	84,17	84 —	84,15	84,17	84,17	84,17	84,17
Corona norvegese	88,41	88,41	88,48	88,41	88,40	88,45	88,43	88,41	88,41	88,40
Corona svedese	122,62	122,62	122,65	122,62	122,30	122,51	122,60	122,62	122,62	122,60
Fiorino olandese	182,665	182,665	182,70	182,665	182,20	182,55	182,67	182,665	182,66	182,66
Franco belga	13,2475	13,2475	13,27	13,2475	13,20	13,21	13,247	13,2475	13,25	13,24
Franco francese	114,04	114,04	114,10	114,04	113,90	113,95	114,06	114,04	114,04	114 —
Lira sterlina	1515,75	1515,75	1515,35	1515,75	1515,50	1515,73	1515,80	1515,75	1515,75	1515,75
Marco germanico	182,08	182,08	181,95	182,08	181,50	181,60	182,04	182,08	182,08	182 —
Scellino austriaco	25,14	25,14	25,13	25,14	25 —	25,07	25,1275	25,14	25,14	25,14
Escudo portoghese	21,79	21,79	21,75	21,79	21,80	21,75	21,74	21,79	21,79	21,78
Peseta spagnola	9,0170	9,0170	9,02	9,0170	9 —	9,02	9,0165	9,0170	9,02	9 —

Media dei titoli del 7 gennaio 1972

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,05
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,70
» 5 % (Ricostruzione)	92,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,175
» 5 % (Città di Trieste)	93,475
» 5 % (Beni esteri)	92,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,50
» 5,50 % » » 1968-83	90,40
» 5,50 % » » 1969-84	92,625
» 6 % » » 1970-85	96,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,375
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,275
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,40
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,55
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	594,195
Dollaro canadese	590,80
Franco svizzero	151,595
Corona danese	84,17
Corona norvegese	88,42
Corona svedese	122,61
Fiorino olandese	182,667
Franco belga	13,247
Franco francese	114,05
Lira sterlina	1515,775
Marco germanico	182,06
Scellino austriaco	25,134
Escudo portoghese	21,765
Peseta spagnola	9,017

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 14 ottobre 1971 al 27 ottobre 1971, a norma dei Regolamenti CEE n. 2189/71 e n. 2243/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento CEE n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) dal 14-10-1971 al 20-10-1971	dal 21-10-1971 al 27-10-1971
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:		
	B. non denaturati:		
	I. zuccheri bianchi	9,80	9,30
	II. zuccheri greggi:		
	- zuccheri canditi (1)	10,75 (2)	10,00 (2)
	- altri	—	—

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(10280)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° aprile 1969 al 30 settembre 1969, a norma dei Regolamenti CEE n. 189/66, n. 590/69, n. 602/69, n. 810/69, n. 812/69, n. 983/69, n. 999/69, n. 1178/69, n. 1240/69, n. 1517/69, n. 1528/69, n. 1707/69 e n. 1715/69, ai prodotti di cui all'Allegato II al Regolamento CEE n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 1° *aprile* 1969 *al* 30 *giugno* 1969

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di:								
zucchero (saccarosio), addizionato, della v. d. 17.01			glucosio, addizionato, delle v. d. 17.02-B-I-a e 17.02-B-II-a			glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, delle v. d. 17.02-B-I-b e 17.02-B-II-b		
dal 1°-4-69 al 30-4-69	dal 1°-5-69 al 31-5-69	dal 1°-6-69 al 30-6-69	dal 1°-4-69 al 30-4-69	dal 1°-5-69 al 31-5-69	dal 1°-6-69 al 30-6-69	dal 1°-4-69 al 30-4-69	dal 1°-5-69 al 31-5-69	dal 1°-6-69 al 30-6-69
0,1353	0,1295	0,1295	0,03028	0,02944	0,02077	0,02322	0,02257	0,01592

Periodo dal 1° *luglio* 1969 *al* 30 *settembre* 1969

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di:								
zucchero (saccarosio), addizionato della v. d. 17.01			glucosio, addizionato, delle v. d. 17.02-B-I-a e 17.02-B-II-a			glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, delle v. d. 17.02-B-I-b e 17.02-B-II-b		
dal 1°-7-69 al 31-7-69	dal 1°-8-69 al 31-8-69	dal 1°-9-69 al 30-9-69	dal 1°-7-69 al 31-7-69	dal 1°-8-69 al 31-8-69	dal 1°-9-69 al 30-9-69	dal 1°-7-69 al 31-7-69	dal 1°-8-69 al 31-8-69	dal 1°-9-69 al 30-9-69
0,1295	0,1330	0,1528	0,01968	0,02108	0,01884	0,01509	0,01616	0,01444

(10170)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a trecentoquarantotto posti di vigilatrice penitenziaria nel ruolo del personale operaio qualificato degli istituti di prevenzione e di pena, riservato alle operaie di ruolo di 3 categoria che svolgono mansioni di sorveglianza e custodia delle detenute e internate negli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275 concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90 concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1966, registro n. 8, foglio n. 92, con il quale era determinata in 398 unità la precedente dotazione organica del personale operaio femminile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con la qualifica professionale di guardiana;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Attesa la necessità di conferire i posti recati in aumento nel ruolo del personale operaio di 2ª categoria, con la qualifica di vigilatrice penitenziaria, mediante concorso riservato alle operaie di ruolo di 3ª categoria che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275 svolgevano mansioni di sorveglianza e custodia delle detenute e internate negli istituti di prevenzione e di pena;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso a trecentoquarantotto posti di vigilatrice penitenziaria nel ruolo del personale operaio qualificato degli istituti di prevenzione e di pena, riservato alle operaie di ruolo di 3ª categoria che svolgono mansioni di sorveglianza e custodia delle detenute e internate negli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Requisito per l'ammissione al concorso

Sono ammesse al concorso esclusivamente le operaie di 3ª categoria dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena che rivestono la qualifica professionale di guardiana.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte in carta bollata, secondo lo schema allegato al presente decreto, dovranno essere trasmesse entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 1°, rep. 2°.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo alle aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) il proprio nome e cognome, le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio seguito dal nome e cognome da nubile;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto;

d) la propria residenza ed il proprio indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti al concorso.

La domanda dev'essere sottoscritta dall'aspirante e la firma della medesima dovrà essere autenticata dal direttore dell'istituto o dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda le aspiranti debbono allegare copia del foglio matricolare, relativo al servizio da esse prestato, alle dipendenze dell'amministrazione.

Art. 4

Svolgimento del concorso

Il concorso si effettua mediante esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse a svolgere mansioni di vigilatrici penitenziarie.

La commissione giudicatrice formula il giudizio sulla idoneità delle aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

Alle candidate sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo, o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova d'esame.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dal concorso.

La commissione giudicatrice è composta ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena 1° giugno 1925, come modificato dal decreto interministeriale 1° novembre 1966.

Art. 5.

Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito, si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Titoli di precedenza e preferenza nella nomina

Le concorrenti che abbiano superato l'esperimento pratico e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, di cui fossero fornite, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 1°, rep. 2°, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) le mutilate e le invalide di guerra o per la lotta di liberazione, le mutilate e le invalide civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto della concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

b) le mutilate e le invalide per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano quando esse contrassero l'invalidità;

c) le mutilate e le invalide del lavoro, dovranno produrre l'attestazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) le mutilate e le invalide civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

e) le orfane dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, le orfane di caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

f) le orfane di caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) le orfane di caduti sul lavoro, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) le figlie dei mutilati e degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione e le figlie degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra, detto certificato deve contenere altresì l'indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

i) le figlie dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio;

l) le figlie dei mutilati e degli invalidi del lavoro, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato di cui alla precedente lettera g);

m) le madri o le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nelle precedenti lettere e), f), g), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualità;

n) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono anche valide le attestazioni rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

o) le candidate colpite dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) le coniugate con o senza prole e le vedove con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

Documenti che devono essere esibiti dalle vincitrici del concorso

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dalle operaie nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio (5ª elementare);

3) certificato medico rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre, e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Le aspiranti invalide di guerra o invalide civili per fatti di guerra ed assimilati, invalide civili o invalide per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente tra l'altro, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalida per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo le vincitrici del concorso, escludendo dal concorso coloro che non siano riconosciute idonee o non si presentino o rifiutino di sottoporsi alla visita;

4) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato o ad altri enti pubblici.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare le candidate a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni di bando.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarate le vincitrici del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina ad operaia di ruolo dello Stato.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle idonee sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Nomina delle vincitrici del concorso

Le vincitrici del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominate in prova, con decreto ministeriale, per un periodo di sei mesi. Qualora non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, le operaie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate di ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 10.

Trattamento economico

Le vincitrici del concorso conseguiranno la nomina ad operaia qualificata con la qualifica professionale di vigilatrice penitenziaria e saranno inquadrate nella prima classe di paga del personale operaio qualificato con l'attribuzione degli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quella in godimento di operaia comune, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1971
Registro n. 35, *foglio n.* 393

Schema della domanda di ammissione
(su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 1° - Reparto 2° — ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . . . . nata a . . . . . provincia di . . . . il (giorno, mese ed anno) . . . . ., operaia di ruolo di 3ª categoria con mansioni di guardiana in servizio presso le carceri giudiziarie di . . . . . chiede di essere ammessa a

partecipare al concorso per la nomina ad operaia di 2ª categoria con la qualifica di vigilatrice penitenziaria, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1971.

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . presso .

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo .

Alla presente allega copia del foglio matricolare relativo al servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

. li .

Firma (1) . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata dal direttore dell'istituto o dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

(12335)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 4 gennaio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

N.	Candidato			
1.	Cattaneo Roberto, nato a Milano il 23 gennaio 1938	punti	100	su 100
2	Cavaliere Giorgio, nato a Torino il 2 marzo 1939	»	100	»
3.	Galfetti Franco, nato a Como il 2 gennaio 1932	»	100	»
4.	Ponti Giovanni Battista, nato a Carcare il 31 luglio 1937	»	100	»
5.	Pulici Sergio, nato a Milano il 30 settembre 1938	»	98	»
6.	Chiesa Ambrogio, nato a Bistagno il 27 luglio 1935	»	97	»
7	Tasca Giangabriele, nato a Bergamo il 2 agosto 1927	»	92	»
8.	Bellardo Giuseppe, nato a Torino il 10 marzo 1924	»	90	»
9.	Bombara Renato, nato a Milano il 27 novembre 1931	»	90	»
10.	Gandini Renato, nato a Milano il 5 agosto 1938	»	90	»
11.	Benetti Giampiero, nato a S. Giuliano Milanese il 6 febbraio 1939	»	88	»
12.	Carelli Edoardo, nato a Torre Ruggiero il 26 marzo 1931	»	88	»
13.	Ravetta Alberto, nato a Pavia il 9 aprile 1927	»	88	»
14.	Pedini Giorgio, nato a Fano il 13 aprile 1936 .	»	87	»
15.	Stagnaro Domizio Carlo, nato a Sestri Levante il 28 novembre 1925 . .	»	87	»
16.	Bruno Vincenzo, nato a Gravina in Puglia il 31 gennaio 1924 .	»	86	»
17.	Carazzi Rino, nato a Mantova il 5 ottobre 1928 .	punti	86	su 100
18.	D'Anna Antonio, nato a Palermo il 2 dicembre 1927	»	85	»
19	Salati Angelo, nato a Como il 14 gennaio 1930	»	85	»
20.	Spina Pietro, nato a Mantova il 19 novembre 1933	»	85	»
21.	Bertoli Livio Ermanno, nato a Milano il 28 luglio 1936	»	84	»
22.	Lussana Silvio, nato a Bergamo il 9 aprile 1933	»	84	»
23.	Buchi Gualtiero, nato a Torino il 12 novembre 1930	»	83	»
24.	Doglio Renato, nato a Torino il 25 giugno 1935	»	83	»
25.	Rolandi Ricci Vittorio, nato a Genova il 6 dicembre 1926	»	83	»
26.	Poletti Gherardo, nato a La Spezia il 17 aprile 1926	»	82	»
27.	Rizzato Gianfranco, nato a Milano il 27 luglio 1939	»	82	»
28.	Sessa Adalberto, nato a Milano l'8 aprile 1938	»	82	»
29.	Velle Giuseppe, nato a Lucera il 1° gennaio 1928	»	82	»
30.	Eminente Carlo, nato a La Spezia il 22 maggio 1926	»	81	»
31.	Iezzi Biase Giovanni, nato ad Abbateggio il 3 febbraio 1935	»	80	»
32.	Levi Giorgio, nato a Genova il 14 aprile 1930	»	80	»
33.	Lo Presti Aldo, nato a Trento il 23 luglio 1936	»	80	»
34.	Pagliano Fabio Massimo, nato a Milano il 24 dicembre 1935	»	80	»
35.	Roncoroni Giovanni, nato a Milano il 21 maggio 1926	»	80	»
36.	Vestri Aldo, nato a Montepulciano il 30 agosto 1931	»	80	»
37.	Zoya Eugenio, nato a Torino il 26 agosto 1931 .	»	80	»
38.	Besana Carlo, nato a Breno il 4 aprile 1937	»	78	»
39.	Infelise Vittorio, nato a Torino il 9 gennaio 1936	»	78	»
40.	Molinari Ermete, nato a Milano il 3 settembre 1936	»	78	»
41.	Pisani Ceretti Aldo, nato a Milano il 10 marzo 1937	»	78	»
42.	Romagnoli Marco, nato a S. Salvatore Monferrato il 23 aprile 1923	»	78	»
43.	Garbarini Ugo, nato a Milano il 1° ottobre 1932	»	76	»
44.	Tiso Roberto, nato a Novara il 1° novembre 1937	»	76	»
45.	Madini Giancarlo, nato a Gropparello il 22 gennaio 1932	»	75	»
46.	Ghia Viviano, nato a Rocca D'Arazzo il 4 dicembre 1931	»	74	»
47.	Tittobello Alberto, nato a Milano il 21 maggio 1933 .	»	74	»
48.	Arecco Francesco, nato a Genova Sestri il 25 ottobre 1931	»	72	»
49.	Bonati Germano, nato a Cremona il 10 febbraio 1925	»	72	»
50.	De Giorgis Emanuele, nato a Milano l'11 novembre 1930	»	72	»
51.	Bandiani Giorgio Corrado, nato a Genova il 23 agosto 1934	»	70	»
52.	Bonfanti Sicinio, nato a Mantova il 14 gennaio 1931	»	70	»
53.	Bottino Giovanni Battista, nato a Genova il 5 giugno 1938	»	70	»
54.	Brizio Falletti Di Castellazzo Enrico, nato a Ciriè il 2 maggio 1932	»	70	»
55.	Calero Bruno, nato a Gallarate l'8 giugno 1924 .	»	70	»
56.	Cerrato Gustavo, nato a Sommariva Bosco il 29 dicembre 1930	»	70	»
57.	Civardi Fernando, nato a Milano il 5 marzo 1928	»	70	»

58. De Nardo Roberto, nato a Moncalieri il 25 maggio 1923 . . punti 70 su 100
59. Gambelli Ferdinando, nato a Civitavecchia l'11 giugno 1933 » 70 »
60. Lai Giuseppe, nato ad Alessandria il 7 dicembre 1931 » 70 »
61. Manzini Gianfranco, nato a Ferrara l'11 settembre 1927 » 70 »
62. Mortola Vittorio, nato a Camogli il 3 dicembre 1930 . . » 70 »
63. Negri Sergio, nato a Milano il 20 novembre 1935 » 70 »
64. Neri Vittorio, nato a Milano il 4 novembre 1936 » 70 »
65. Norbiato Guido, nato a Milano l'11 giugno 1935 » 70 »
66. Orengo Giacomo, nato a Castelvittorio il 16 novembre 1921 » 70 »
67. Panzacchi Gastone, nato a Milano il 17 agosto 1933 » 70 »
68. Piglia Pietro, nato a Villadeati il 21 aprile 1934 » 70 »
69. Scarsi Aldo, nato ad Acqui Terme il 31 ottobre 1930 . » 70 »
70. Sgarbi Mauro, nato a Suzzara il 27 aprile 1928 » 70 »
71. Stefani Renato, nato a Ferrara il 18 marzo 1930 » 70 »
72. Tafuri Aniello, nato ad Alessandria l'11 agosto 1928 . » 70 »
73. Tenconi Luciano, nato a Milano il 14 aprile 1934 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11998)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Sicilia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Sicilia, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 4 gennaio 1971 e modificata con decreto ministeriale 6 febbraio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Sicilia, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Brignone Giuseppe, nato a Lampedusa il 21 aprile 1936 punti 100 su 100
2. Lo Presti Tommaso Antonio, nato a Grotte il 14 ottobre 1938 » 100 »
3. Mauro Bartolomeo, nato a Mazzara del Vallo il 30 luglio 1928 » 100 »
4. Rinaldi Assunta Maria, nata a Petralia Sottana il 9 dicembre 1929 » 96 »
5. Aguglia Vincenzo, nato a Palermo il 13 febbraio 1935 . » 95 »
6. Castelletti Luigi, nato a Ragusa l'11 febbraio 1937 » 95 »
7. Citarella Pietro, nato a Palermo il 13 novembre 1937 » 90 »
8. Santoro Benedetto, nato a Partinico il 1° gennaio 1923 » 90 »
9. Romano Giacinto, nato a Catania il 28 ottobre 1929 . . . . . . » 85 »
10. Giglio Franco, nato a Monteprandone il 31 gennaio 1937 . . . . punti 82 su 100
11. Argano Salvatore Antonio Pio, nato a Palermo il 4 aprile 1935 . . . » 80 »
12. Gallone Giovannino, nato a S. Maria di Licodia il 4 marzo 1933 . . » 80 »
13. Iacono Domenico, nato a Racalmuto il 23 settembre 1929 . . . . » 80 »
14. Levantino Bartolomeo, nato a Palermo il 22 gennaio 1936 . . . . . » 80 »
15. Liistro Sebastiano, nato a Siracusa il 18 gennaio 1930 . . . . » 78 »
16. Del Fabro Ennio, nato a Scicli il 30 gennaio 1929 . . . . . » 75 »
17. Di Mauro Emanuele, nato a Gela (Caltanissetta) l'1 maggio 1927 . . » 75 »
18. Lo Giudice Egidio, nato a Modica (Ragusa) l'1 settembre 1935 . . » 75 »
19. Patti Aldo, nato a Palermo il 14 marzo 1939 . . . . . . » 75 »
20. Timpanaro Salvatore, nato a Catania il 3 agosto 1928 . . . . . . » 74 »
21. Bellia Paolo, nato a Bel-Passo il 29 giugno 1924 . . . . . . » 72 »
22. Bertolino Giuseppe, nato a Palermo il 3 aprile 1938 . . . . . . » 72 »
23. Chilà Eros, nato a Palermo il 19 luglio 1926 . . . . » 72 »
24. Inserra Vincenzo, nato ad Acireale il 27 marzo 1933 . . . . . . » 72 »
25. Orfanò Giuseppe, nato a Paternò, il 7 gennaio 1926 . . . . . . » 72 »
26. Tornabene Salvatore, nato a Feltre il 27 settembre 1926 . . . . . . » 72 »
27. Bono Michele, nato a Castel-Vetrano il 13 luglio 1929 . . . . . . » 71 »
28. Brazzaventre Silvestro, nato a Gagliano Castelferrato il 23 novembre 1926 . » 71 »
29. Busà Umberto, nato ad Acireale il 18 settembre 1937 . . . . . » 71 »
30. Fimognari Fortunato, nato a Napoli il 1 luglio 1926 . . . . . . » 71 »
31. Griffo Vito, nato a Marsala il 14 ottobre 1925 . . . . . . » 71 »
32. Gravina Saverio, nato ad Enna il 5 giugno 1928 . . . . » 71 »
33. Morreale Bubella Salvatore, nato ad Agrigento il 4 giugno 1936 . . . » 71 »
34. Risicato Giuseppe, nato a Leonforte il 2 aprile 1934 . . . . . . » 71 »
35. Rosella Andrea, nato a Catania il 18 dicembre 1925 . . . . . . » 71 »
36. Rosella Pietro Paolo, nato a Vittoria il 26 febbraio 1927 . . . . . » 71 »
37. Saieva Mario, nato a S. Angelo Muxaro l'1 aprile 1930 . . . . . » 71 »
38. Termini Arcangelo, nato a Campobello di Licata il 15 dicembre 1936 . . » 71 »
39. Alescio Salvatore, nato a Vittoria il 16 novembre 1931 . . . . . . » 70 »
40. Arcoraci Antonino, nato a Messina il 14 luglio 1933 . . . . . . » 70 »
41. Bajada Rosario Maurilio, nato a Palermo l'11 ottobre 1936 . . . . » 70 »
42. Barbagallo Emanuele, nato a Catania il 15 gennaio 1933 . . . . . » 70 »
43. Calcara Giovanni, nato a Catania il 1° novembre 1937 . . . » 70 »
44. Cataliotti Carmelo, nato a Catania il 27 settembre 1927 . . . . . » 70 »
45. Cavallaro Salvatore, nato a Giarre il 2 aprile 1935 . . . . » 70 »
46. Chiappara Antonio, nato a Palermo l'1 novembre 1931 . . . . . » 70 »
47. Di Stefano Luciano, nato a Motta S. Anastasia il 29 gennaio 1927 . . » 70 »
48. Di Stefano Luigi, nato ad Adrano il 5 giugno 1928 . . . . . . » 70 »
49. Failla Salvatore, nato a Floridia il 20 gennaio 1928 . . . . . . » 70 »
50. Gatto Antonino, nato a Pozzallo (Ragusa) il 7 settembre 1923 . . . . » 70 »

51. Gelarda Giuseppe, nato a Partinico il 1° settembre 1931 . punti 70 su 100
52. Giudice Ignazio, nato a Gela (Caltanissetta) il 25 ottobre 1924 . » 70 »
53. Giustolisi Rosario, nato a Catania il 28 ottobre 1937 . » 70 »
54. Longo Domenico, nato a Catania il 26 ottobre 1937 » 70 »
55. Maggiordomo Sergio, nato a Palermo il 19 febbraio 1929 . » 70 »
56. Majolino Mario, nato a Messina il 22 settembre 1929 » 70 »
57. Manganaro Francesco, nato a Valguarnera il 10 aprile 1933 » 70 »
58. Restivo Biagio, nato ad Enna il 6 dicembre 1934 » 70 »
59. Russo Giovanni, nato ad Enna il 24 giugno 1934 . » 70 »
60. Santangelo Francesco, nato ad Adrano il 25 maggio 1925 » 70 »
61. Scalia Giovanni, nato ad Acireale il 22 luglio 1926 » 70 »
62. Serio Ernesto, nato a Palermo il 13 dicembre 1935 » 70 »
63. Silvia Giuseppe, nato a Grotte il 24 aprile 1932 » 70 »
64. Tomasello Antonino, nato a Catania il 2 agosto 1928 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(12000)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per il Lazio, Abruzzi, Molise e Sardegna, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per il Lazio, Abruzzi e Molise, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 10 ottobre 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per il Lazio, Abruzzi e Molise, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Bonacci Sante, nato a Roma l'8 dicembre 1924 punti 100 su 100
2. Foggi Carlo Maria, nato a Roma il 4 maggio 1933 . . » 100 »
3. Gandini Luigi, nato a Roma il 17 giugno 1930 . » 100 »
4. Marani Toro Giuseppe, nato a Pescara il 2 dicembre 1937 . » 100 »
5. Mele Giorgio, nato a Roma il 28 maggio 1930 » 100 »
6. Panegrossi Aldo, nato a Firenze il 10 febbraio 1932 . . » 100 »
7. Sesti Antonio Giulio, nato a Roma il 15 febbraio 1925 . » 100 »
8. Staderini Giorgio, nato a Roma il 4 ottobre 1930 » 100 »
9. Celentano Raffaele, nato a Roma il 2 dicembre 1935 . . » 98 »
10. Zannoni Giorgio, nato a Roma il 21 luglio 1937 . . . . » 97 »
11. Brunetti Mario, nato a Roma il 24 gennaio 1930 . . . . punti 95 su 100
12. Ciauri Gaetano, nato a Roma il 20 ottobre 1925 . . . . » 95 »
13. Danese Gioacchino, nato ad Andria (Bari) il 20 ottobre 1926 . » 95 »
14. De Sanctis Alberto, nato a Rieti l'8 agosto 1936 . » 95 »
15. Ferrara Francesco, nato a Roma il 19 ottobre 1929 » 95 »
16. Filocamo Giovanni, nato a Serra San Bruno (Catanzaro) il 18 settembre 1936 » 95 »
17. Filippi Sergio, nato a Macerata il 19 luglio 1931 » 95 »
18. Pagliari Gabriella, nata a Bari il 7 marzo 1939 » 95 »
19. Buzzonetti Renato, nato a Roma il 23 agosto 1924 . » 93 »
20. De Lipsis Emilio, nato a Montefredane (Avellino) il 17 luglio 1933 . » 93 »
21. Gospodinoff Aldomir, nato a Dobrich (Bulgaria) il 2 febbraio 1925 . » 93 »
22. Guiducci Beatrice, nata a Roma il 20 giugno 1925 . » 93 »
23. Patriarca Giampiero, nato a Roma il 27 aprile 1937 . » 93 »
24. Stocchi Florindo, nato a Roma il 4 agosto 1929 » 92 »
25. Di Nicola Fiorenzo, nato a Roseto degli Abruzzi l'11 luglio 1936 » 91 »
26. Marchese Giuseppe, nato a Roma il 15 settembre 1930 » 91 »
27. Melillo Enrico, nato a Roma il 21 dicembre 1926 » 91 »
28. Papa Annibale, nato a Mercogliano (Avellino) il 31 maggio 1935 » 91 »
29. Bianchi Andrea, nato a Offagna (Ancona l'11 ottobre 1935 » 90 »
30. Bonatti Antonio, nato a Roma il 24 maggio 1930 » 90 »
31. Di Girolamo Luciano, nato a Roma il 10 gennaio 1926 » 90 »
32. Fronterotta Giorgio, nato a Roma il 10 dicembre 1928 . » 90 »
33. Massini Renato, nato a Roma il 4 giugno 1935 » 90 »
34. Omodei Zorini Carlo, nato a Milano il 7 giugno 1938 . . » 90 »
35. Pallotto Ferruccio, nato a Bagnoli del Trigno (Campobasso) il 22 gennaio 1925 » 90 »
36. Pisano Efisio, nato a Firenze il 19 giugno 1939 » 90 »
37. Primiero Mariano, nato a Cosenza il 1° maggio 1926 » 90 »
38. Rapizzi Franco, nato a Roma il 6 gennaio 1935 » 90 »
39. Rascio Luciano, nato a Napoli il 18 febbraio 1938 . » 90 »
40. Sarnari Vincenzo, nato a Narni (Terni) il 15 febbraio 1930 » 90 »
41. Scabellone Amleto, nato a Roma il 20 aprile 1927 . . » 90 »
42. Venanzi Antonello, nato a Grottaferrata (Roma) il 10 aprile 1929. . . » 90 »
43. Barbis Vitaliano, nato a Fiume il 27 agosto 1923 . » 89 »
44. Costanzi Giulio, nato a Pesaro il 3 novembre 1933 » 89 »
45. Zennaro Piero, nato a Chioggia (Venezia) il 12 agosto 1932 » 89 »
46. Alliegro Antonio, nato a Roma il 20 maggio 1929 . » 88 »
47. Carlizza Luigi, nato a Villa Romana di Carsoli (L'Aquila) il 1° giugno 1933 » 88 »
48. Papi Achille, nato a Toffia (Rieti) il 10 novembre 1923 . » 88 »
49. Mariani Bruno, nato a Monte San Giusto il 7 dicembre 1935 » 87 »
50. Mura Carlo, nato a Nuoro l'8 dicembre 1927 . . . . » 87 »

51. Papa Giuseppe, nato a Decamerè (Assuan) il 2 aprile 1938 . . . punti 87 su 100
52. Rusco Roberto, nato a Roma il 1° marzo 1939 » 87 »
53. Scicchitano Eugenio, nato a Isca sullo Ionio il 1° dicembre 1930 . » 87 »
54. Cerimele Elia, nato a Agnone (CB) il 13 ottobre 1927 » 86 »
55. Consalvo Luigi, nato a Pollica (SA) il 1° dicembre 1926 » 86 »
56. Davoli Francesco, nato a Catanzaro il 22 agosto 1937 » 86 »
57. De Simone Giorgio, nato a Roma il 29 marzo 1939 » 86 »
58. Garassini Giuseppe, nato a Roma il 1° febbraio 1929 » 86 »
59. Merolli Giovanni, nato a Ceprano (FR) il 24 giugno 1937 » 86 »
60. Stazi Camillo, nato a Roma il 14 maggio 1929 » 86 »
61. Amicarella Giorgio, nato a Cisterna di Latina il 23 agosto 1934 » 85 »
62. Cafiero Gaspare, nato a Roma il 28 gennaio 1927 » 85 »
63. Cardenà Raffaele, nato a Falerone (AP) il 30 settembre 1925 » 85 »
64. Casabona Giovanni, nato a Napoli il 4 agosto 1930 » 85 »
65. Cerri Maurizio Cesare, nato a Livorno il 10 giugno 1938 » 85 »
66. Micanti Lavinia, nata a Arrone (Terni) il 29 dicembre 1928 . » 85 »
67. Nico Filippo, nato a Roma il 17 maggio 1934 » 85 »
68. Potestà Domenico, nato a Bagni del Trigno (CB) il 10 maggio 1937 » 85 »
69. Marini Roberto, nato a Roma l'8 maggio 1931 » 84 »
70. Mocci Agostino, nato a Lucca il 5 febbraio 1930 . » 84 »
71. Montemaggiori Corrado, nato a Roma il 4 settembre 1932 » 84 »
72. Tornassini Paolo, nato a Teramo il 22 giugno 1939 » 84 »
73. Bardanzellu Claudio, nato a Roma il 7 dicembre 1920 . . » 83 »
74. Cipolla Sante, nato a Cervicati (CS) il 13 febbraio 1928 » 83 »
75. Iacoboni Primo, nato a Rieti il 1° aprile 1930 . . » 83 »
76. Mazzetti Di Petralata Mario, nato a Roma il 30 ottobre 1930 . . » 83 »
77. Pellegrini Stelio, nato a Valmontone (Roma) il 3 settembre 1930 . » 83 »
78. Saponaro Cosimo, nato a Francavilla Fontana il 29 gennaio 1931 . » 83 »
79. Caffarini Emidio Maria, nato a Roma il 25 ottobre 1935 . » 82 »
80. Carpineti Giorgio, nato a Cori l'8 gennaio 1931 . » 82 »
81. Casini Pier Luigi, nato a Roma il 19 agosto 1938 . . . . . . » 82 »
82. De Paola Giovanna, nata a Roma il 17 aprile 1926 » 82 »
83. Lucà Salvatore, nato a S. Pietro di Caridà (RC) il 5 maggio 1924 . » 82 »
84. Testa Carlo, nato a Pitigliano (GR) il 1° febbraio 1929 » 82 »
85. Viola Publio, nato a Fiume il 14 dicembre 1928 . » 82 »
86. Longo Mario, nato a Roma il 19 ottobre 1926 . » 81 »
87. Angioni Onofrio, nato a Sestu (CA) il 29 aprile 1924 » 80 »
88. Anselmi Ernesto, nato a Prezza il 5 luglio 1932 » 80 »
89. Battaglia Enrico, nato a Roma il 21 febbraio 1927 . . . . » 80 »
90. Bitelli Achille Zeno, nato a Itri (LT) il 4 maggio 1937 . . . . . . » 80 »
90-*bis*. Bitelli Paolo, nato a Bassiano (LT) il 30 luglio 1926 . . punti 80 su 100
91. De Santis Sergio, nato a Roma il 6 agosto 1934 » 80 »
92. Mengarelli Franco, nato a Roma il 17 luglio 1934 » 80 »
93. Scoppola Luigi, nato a Roma l'8 gennaio 1930 » 80 »
94. Stoppoloni Adriano, nato a Ceccano (FR) il 9 settembre 1930 » 80 »
95. Zito Luigi, nato a Taranto l'11 agosto 1923 » 80 »
96. Alicicco Carlo, nato a Nuoro il 20 gennaio 1932 » 79 »
97. Chirone Ettore, nato a Roma il 18 dicembre 1930 . » 79 »
98. De Angelis Luciana, nata a Roma il 5 gennaio 1926 » 79 »
99. Gatto Bernardo Vincenzo, nato a Ceccano (FR) il 28 settembre 1937 . » 79 »
100. Luzietti Luciano, nato a Roma l'11 giugno 1930 » 79 »
101. Mazzetti Giuseppina, nata a Bologna il 28 novembre 1931 » 79 »
102. Nisii Mario, nato a L'Aquila il 5 giugno 1936 » 79 »
103. Capobianchi Pietro, nato a S. Gregorio da Sassola il 18 febbraio 1930 » 78 »
104. Calò Cosimo, nato a Manduria (TA) l'8 dicembre 1928 » 78 »
105. Guidotti Lorenzo, nato a Roma il 22 dicembre 1915 » 78 »
105-*bis*. Clavenzani Bruno, nato a Roma il 3 luglio 1939 » 77 »
106. Culin Giancarlo, nato a Roma il 16 dicembre 1936 . » 77 »
107. Papa Franco, nato a Velletri il 18 aprile 1931 . » 77 »
108. Roscioni Claudio, nato a Roma il 14 luglio 1926 » 77 »
109. Serafini Claudio, nato a Roma il 30 settembre 1932 » 77 »
110. Temperini Umberto, nato a Roma l'8 marzo 1937 . . » 77 »
111. Caracciolo Paolo, nato a Scanno il 27 dicembre 1934 . . » 76 »
112. Cicconetti Carlandrea, nato a Palermo il 15 settembre 1926 » 76 »
113. Dessolis Pietro, nato a Tempio Pausania (SS) il 6 febbraio 1931 . » 76 »
114. Masellis Francesco, nato a Parma il 14 gennaio 1925 . . . . » 76 »
115. Rizzo Lucia, nata a Cagliari il 26 gennaio 1930 . » 76 »
116. Berni Giuliano, nato a Camerino il 30 luglio 1936 » 75 »
117. Bruno Mario, nato a Napoli il 26 giugno 1923 » 75 »
118. Clausi Schettini Giorgio, nato a Roma il 14 aprile 1926 » 75 »
119. Cupini Vittorio, nato a Roma il 18 aprile 1932 » 75 »
120. De Gaetano Giuseppe, nato a Roma il 27 aprile 1930 . » 75 »
121. Di Fiore Michele, nato a Villa S. Maria (CH) il 6 agosto 1931 » 75 »
122. Ferrara Giulio Cesare, nato a Ancona il 12 dicembre 1925 . » 75 »
123. Gospodinoff Liuben, nato a Dobritch (Bulgaria) il 18 settembre 1927 . . » 75 »
124. Minio Paluello Franco, nato a Cagliari il 25 dicembre 1936 . » 75 »
125. Pica Giulio, nato a Roma il 18 aprile 1933 » 75 »
126. Cadoni Giovanni, nato a Roma il 27 giugno 1927 . » 74 »
127. Corti Italo, nato a Popoli (Pescara) il 17 febbraio 1933 » 74 »
128. Destito Domenico, nato a Roma il 9 settembre 1938 . . » 74 »
129. Lentini Sebastiano, nato a Floridia (SR) il 10 agosto 1928 . . . . » 74 »

130. Morras Efisio, nato a Tripoli il 29 gennaio 1923 . . . punti 74 su 100
131. Paiella Bruno, nato a Roma il 5 gennaio 1930 » 74 »
132. Piedimonte Luigi, nato a Campobasso il 21 giugno 1931 » 74 »
133. Tosone Paolo, nato a L'Aquila il 25 febbraio 1932 » 74 »
134. Arru Luigi, nato a Pozzomaggiore (Sassari) il 19 giugno 1930 » 73 »
135. Canelli Emilio Franco, nato a Monteodorisio (CH) il 13 aprile 1931 » 73 »
136. Del Porto Raffaele, nato a Roma il 20 aprile 1933 » 73 »
137. Mangano Pietro, nato a Firenze il 6 luglio 1922 » 73 »
138. Martellucci Francesco, nato a Priverno il 14 aprile 1931 » 73 »
139. Fausti Vincenzo, nato a S. Vittoria in Matenano il 13 novembre 1923 » 72 »
140. Fischetti Bruno, nato a Roma il 19 giugno 1929 » 72 »
141. Peruzzi Giuseppe, nato a Roma il 24 marzo 1934 » 72 »
141-*bis*. Romanelli Giulio, nato a Monte Urano il 12 giugno 1925 » 72 »
142. Solinas Francesco Mario, nato a Sassari il 2 ottobre 1939 » 72 »
143. Vitali Lorenzo, nato a Tuscania il 2 aprile 1928 » 72 »
144. Morgante Franco, nato a Rocca di Cambio il 24 settembre 1931 » 71 »
145. Di Bartolo Zuccarello Giuliano, nato a Roma il 7 dicembre 1931 » 70 »
146. Forzano Claudio, nato a Roma il 16 febbraio 1925 » 70 »
147. Lancia Manlio, nato a Cantalice (RI) il 29 ottobre 1933 » 70 »
148. Marratta Giuseppe, nato a Roma il 16 agosto 1933 » 70 »
148-*bis*. Raspolini Cinzio, nato a Pontremoli il 18 dicembre 1927 » 70 »
149. Tuttolani Giovanni, nato a Atri (TE) il 1° aprile 1934 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(12001)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Toscana e l'Umbria, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale ad aiuto di medicina generale per la Toscana e l'Umbria, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 4 gennaio 1971 e modificata con decreto ministeriale 10 febbraio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Toscana e l'Umbria, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascun candidato:

1. Coli Luigi, nato a Perugia il 2 settembre 1937 . . . punti 100 su 100
2. Lumeggi Giancarlo, nato a S. Giovanni Valdarno il 17 dicembre 1937 » 100 »
3. Quattrini Leone, nato a Sovicille il 26 febbraio 1934 . » 100 »
4. Senin Umberto, nato a Zara il 21 ottobre 1937 » 100 »
5. Taddeucci Emo, nato a Livorno il 3 gennaio 1928 » 100 »
6. Tortoli Vinicio, nato a Firenze il 26 novembre 1935 » 100 »
7. Giachi Enzo, nato a Vernio il 9 agosto 1924 » 98 »
8. Micheli Giovanni, nato a Follonica il 28 dicembre 1937 . . » 98 »
9. Bronzi Gianfranco, nato a S. Giovanni Valdarno il 30 ottobre 1938 . . . » 90 »
10. Chiesa Ferruccio, nato a Livorno il 4 dicembre 1936 . . . . » 90 »
11. Danisi Michele, nato a Ruvo di Puglia il 7 dicembre 1938 90 »
12. Giannelli Giuseppe, nato a Suvereto il 2 ottobre 1936 » 90 »
13. Mazzoli Marcello nato a Firenze il 12 gennaio 1938 » 90 »
14. Tonato Maurizio, nato a Foligno l'11 febbraio 1938 » 90 »
15. Zeme Alfredo Duccio, nato a Livorno il 9 gennaio 1929 » 90 »
16. Bianucci Gianfranco, nato a Firenze il 4 novembre 1927 . . . . . » 85 »
17. Danesi Giorgio, nato a Portoferraio il 26 febbraio 1926 . . . . . » 85 »
18. Gagliardo Sergio, nato a Poggio Catino il 19 giugno 1934 . . . . » 85 »
19. Palumbo Renato, nato a Teramo l'11 agosto 1937 . . . . » 85 »
20. Ponzeveroni Angelo, nato a Sassari il 1° aprile 1937 . . . . » 85 »
21. Targetti Maurilio, nato a Livorno il 9 dicembre 1926 » 85 »
22. Zampieri Alberto, nato a Pisa il 19 luglio 1931 » 85 »
23. Diodati Giuseppe, nato a Lucca il 9 giugno 1936 . . » 82 »
24. Terreni Francesco, nato a Livorno il 16 luglio 1927 » 82 »
25. Beni Danilo, nato ad Arezzo il 22 luglio 1926 » 80 »
26. Del Favero Albano, nato a Belluno il 23 aprile 1938 » 80 »
27. Fagioli Fabio, nato a Corciano il 22 marzo 1929 . . » 80 »
28. Masotti Giulio, nato a Serravalle Pistoiese il 4 marzo 1935 . » 80 »
29. Menegazzo Giampaolo, nato a Milano il 18 febbraio 1937 . » 80 »
30. Porciatti Ferraro, nato a Greve Chianti l'8 dicembre 1926 . » 80 »
31. Rampagni Sergio, nato a Perugia il 25 marzo 1926 » 80 »
32. Renzini Vincenzo, nato a Todi di Perugia il 15 gennaio 1938 » 80 »
33. Taddei Alberto Paolo, nato a Bibbiena il 5 agosto 1933 » 80 »
34. Turchetti Angelo, nato a Torgiano il 30 maggio 1935 » 80 »
35. Arrighi Arrigo, nato a Barga il 29 luglio 1929 . » 78 »
36. Piccini Antonio, nato a Livorno il 7 aprile 1922 » 78 »
37. Antonelli Giancarlo, nato a Livorno l'8 marzo 1927 » 75 »
38. Anzalone Mario, nato a Messina l'8 ottobre 1935 . » 75 »
39. Beverelli Matteo, nato a Manfredonia il 6 marzo 1921 . » 75 »
40. Bronzi Lucio, nato ad Orte il 13 agosto 1936 . » 75 »
41. Marini Marino, nato a Pistoia il 31 ottobre 1923 . . . » 75 »

42. Masoni Emilio, nato a Vinci il 9 aprile 1930	punti	75	su 100
43. Pangoli Pierluigi, nato a Livorno il 28 aprile 1930	»	75	»
44. Scorzoni Luigi, nato a Foligno il 22 aprile 1931	»	75	»
45. Ugoccioni Giuseppe, nato ad Urbino l'11 ottobre 1926	»	75	»
46. Ciurli Giancarlo, nato a Livorno il 26 settembre 1929	»	72	»
47. Carradori Virgilio, nato a Pistoia il 10 febbraio 1930	»	70	»
48. Ciafrè Vincenzo, nato a Nereto il 14 aprile 1924	»	70	»
49. Melani Enzo, nato a Pistoia il 17 giugno 1924	»	70	»
50. Pettinelli Mario, nato ad Orvieto il 20 settembre 1926	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11999)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di analista di 2ª classe per il servizio repressione frodi, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1970, registro n. 8, foglio n. 383, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 20 luglio 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di analista di seconda classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di analista di seconda classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Zingale dott. Salvatore, consigliere di Stato.

Componenti:

Albenico prof. Flaminio, ordinario di industrie agrarie nell'Università di Napoli;

Giuliano prof. Raffaele, incaricato di chimica bromatologica nell'Università di Roma;

Tombesi prof. Luciano, sperimentatore nell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma;

Cucurachi dott. Angelo, sperimentatore nell'Istituto sperimentale agronomico di Bari.

Segretario:

Foglietti dott.ssa Milena, consigliere.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, e successive modificazioni.

La spesa relativa presunta sarà imputata per L. 150.000 al cap. 1184/R e per L. 50.000 al cap. 1116/R dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1971
Registro n. 17, *foglio n.* 249

(11950)

Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore negli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva, specializzazione in chimica talassografica.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1970, registro n. 9, foglio n. 214, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 18 agosto 1970, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore in prova nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva, specializzazione in chimica talassografica;

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore in prova nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica; carriera direttiva, specializzazione in chimica talassografica, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presiednte:

Bochicchio dott. Sergio, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Liquori prof. Alfonso, ordinario di chimica fisica nella Università di Roma;

Sebastio prof. Cosimo, incaricato di ispezione dei prodotti della pesca nell'Università di Napoli;

Strusi dott. Angelo, sperimentatore capo nell'Istituto talassografico di Taranto;

Bregant dott. Davide, sperimentatore capo nell'Istituto talassografico di Trieste.

Segretario:

Delle Monache dott.ssa Gabriella, consigliere.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, e successive modificazioni.

La spesa relativa presunta sarà imputata per L. 150.000 al cap. 1184/R e per L. 60.000 al cap. 1116/R dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1971
Registro n. 17, *foglio n.* 248

(11949)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a due posti di operaio di 2ª categoria, con qualifica di elettricista.

In data 11 dicembre 1971, sono stati pubblicati nel supplemento n. 12 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 24 settembre 1970, a due posti di operaio di 2ª categoria, con qualifica di elettricista nel ruolo degli operai permanenti.

(11952)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a tre posti di operaio di 2ª categoria, con qualifica di giuntista telefonico.

In data 11 dicembre 1971, sono stati pubblicati nel supplemento n. 12 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 24 settembre 1970, a tre posti di operaio di 2ª categoria, con qualifica di giuntista telefonico, nel ruolo degli operai permanenti.

(11953)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

La prova scritta del concorso per titoli ed esami a un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 31 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1969, registro 80, foglio n. 264, ribandito con decreto ministeriale 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1971, registro n. 32, foglio n. 329, avrà luogo il giorno 27 gennaio 1972, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, via Brera n. 28.

(213)

Modifica del bando di concorso nazionale per il piano urbanistico di sistemazione dell'Università degli studi di Cagliari.

L'art. 11 (termine di recapito degli elaborati) del bando di concorso nazionale per il piano urbanistico dell'Università degli studi di Cagliari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 17 luglio 1971, è modificato nel senso che il recapito e la consegna degli elaborati dovrà effettuarsi non oltre le ore 12,00 del giorno 30 giugno 1972.

Restano immutate tutte le altre prescrizioni del bando stesso.

(11940)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trecentoventi posti di assistente in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

Il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1971, del Ministero delle finanze, ha pubblicato, in data 18 dicembre 1971, il decreto ministeriale 15 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1971, registro n. 60 Finanze, foglio n. 281, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trecentoventi posti di assistente in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1967.

(11920)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Integrazione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2411 del 10 luglio 1971 con cui veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per condotte mediche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1969;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni comunali interessate sulla terna di medici condotti fornita dall'ordine dei medici della provincia ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Constatato che il dott. Ciuti Emilio ha riportato il maggior numero di preferenze da parte delle amministrazioni comunali;

Considerato peraltro la necessità di integrare la succitata commissione;

Visto inoltre il telegramma del Ministero della sanità con cui viene comunicato che il dott. Giuseppe De Marco, ispettore generale medico, è stato designato in sostituzione del dott. Cavina Vittorio dimissionario;

Vista la legge 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice indicata nelle premesse è integrata dal seguente componente:

Ciuti dott. Emilio, medico condotto di ruolo presso il comune di S. Benedetto del Tronto.

Il dott. Giuseppe De Marco, ispettore medico in servizio presso il Ministero della sanità è nominato componente in sostituzione del dott. Cavina Vittorio dimissionario.

Il concorso verrà espletato presso l'ospedale civile di Fermo non prima di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 30 ottobre 1971

Il medico provinciale: VISCOMI

(12002)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.